

Fondazione Terre des hommes Italia ETS

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Versione	Data	Descrizione	Emittente
1.0	17.12.2007	Redazione primo MOGC ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.	Consiglio di Amministrazione
2.0	15.12.2021	Aggiornamento MOGC ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.	Consiglio di Amministrazione
3.0	13.12.2024	Aggiornamento MOGC ai sensi del d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.	Consiglio di Amministrazione

INDICE

I. IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001	3
1.1. Premessa	3
1.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	3
1.3. Le sanzioni	4
1.4. MOGC e Codice Etico.....	5
2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO.....	5
3. I DESTINATARI DEL MODELLO	6
4. DELINEAZIONE DELLE FATTISPECIE NORMATIVE DI RESPONSABILITA' CON RIFERIMENTO AI REATI PRESUPPOSTO	7
4.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 d.lgs. 231/2001 modificati dal D.Lgs. 75/2020, e successivamente dal D.L. 105/23, convertito con L. 137/23)	7
4.2. I reati ex art. 25-bis d.lgs. 231/2001 (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)	10
4.3. Reati societari.....	11
4.4. Reati di cui all'art. 25 quater (terrorismo) - Valutazione del rischio.....	13
4.5. I reati previsti dall'art. 25 quater.1- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Valutazione del rischio	13
4.6. I reati previsti dall'art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	13
4.7. Art. 25 sexies - Reati per abuso di mercato - Valutazione del rischio	13
4.8. Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro)	13
4.9. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali	15
4.10. Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	16
4.11. ART. 25 BIS 1 - Delitti contro l'industria e il commercio – Valutazione del rischio.....	18
4.12. Delitti per violazione del diritto d'autore - Valutazione del rischio	18
4.13. Delitti in materia ambientale	19
4.14. Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare.....	19
4.15. Attività a rischio reato ex art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari	20
4.16. Attività a rischio reato ex art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001; Delitti contro il patrimonio culturale / riciclaggio di beni culturali – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali - Appropriazione indebita di beni culturali - Uscita o esportazione illecite di beni culturali).....	20
5. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E LE PROCEDURE	21
5.1. L'Organismo di Vigilanza	21
5.2. Formazione e aggiornamento	23
5.3. Sistema sanzionatorio	23
6. APPROVAZIONE DEL MODELLO.....	25
7. APPENDICE.....	26
8. Procedura per le segnalazioni interne del personale e politica di protezione del segnalante (WHISTLEBLOWER)	Errore. Il segnalibro non è definito.

I. IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001

I.1. Premessa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, "Decreto") ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico di società, persone giuridiche e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, "Enti" o, singolarmente, "Ente") per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (cd. soggetti in posizione apicale), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti (cd. subordinati o subalterni).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale, civile, amministrativa) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, e sorge nel caso in cui sia commesso, nel suo interesse o vantaggio, uno dei reati o illeciti amministrativi indicati nel Decreto.

In particolare:

- l'interesse si configura quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'Ente, anche se tale obiettivo non è stato, di fatto, conseguito;
- il vantaggio si realizza quando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito per favorire l'Ente, ha fatto realizzare a quest'ultimo un beneficio di qualsiasi natura.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché, per la loro repressione, non proceda lo Stato del luogo in cui il fatto è stato commesso.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; ovvero il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

L'Ente non è responsabile se l'autore dell'illecito ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I.2. L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6, comma 1, Decreto, dispone che l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo di amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

L'esonero dalla responsabilità dell'Ente viene sottoposto al giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "MOGC") che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Il MOGC deve rispondere a specifiche caratteristiche che possono essere così classificate:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- c) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOGC.

1.3. Le sanzioni

Il Decreto pone a carico dell'Ente a società - nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso un reato-presupposto da parte di un soggetto in posizione apicale o di un suo subalterno - sanzioni che possono essere classificate nel seguente modo:

- a) sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di euro 1.549,370 (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- b) sanzioni interdittive:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (comunque disposta, anche per equivalente);
- d) pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

In particolare, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni interdittive, si osserva quanto segue:

La sanzione pecuniaria (art. 10, Decreto) è sempre applicata in caso di responsabilità dell'ente dipendente da reato e viene adeguata alle sue condizioni economiche attraverso un sistema di commisurazione per quote (per un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) e graduata sulla base della gravità del fatto, del livello di responsabilità dell'ente e delle attività e provvedimenti adottati per eliminare le conseguenze dannose del reato commesso.

Ad ogni quota è assegnato un valore determinato in base alle condizioni economico-patrimoniali dell'ente, oscillante tra un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 1.549 per ciascuna quota applicata.

Le sanzioni interdittive sono previste per ipotesi più gravi e nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza quando, per tale ultima ipotesi, la commissione del reato-presupposto è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti presupposto di responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse non si applicano nei casi in cui l'art. 12 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria.

Come disposto dall'art. 14 Decreto, nell'applicazione delle sanzioni interdittive devono essere seguiti questi criteri:

- a) le sanzioni interdittive hanno per oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente;
- b) il tipo e la durata della sanzione devono essere determinati in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed alla attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può essere limitato a determinati contratti ed a determinate amministrazioni;

- d) l'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la sospensione, la revoca delle autorizzazioni, licenze e simili funzionali allo svolgimento delle attività;
- e) le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente;
- f) l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Gli articoli 15 e 45 del Decreto prevedono la possibilità di nomina di un commissario giudiziale.

Gli articoli 53 e 54 del Decreto prevedono il potere del giudice di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca o il sequestro conservativo.

I.4. MOGC e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente MOGC sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato dalla Fondazione, pur avendo il presente MOGC finalità specifiche in ottemperanza al Decreto. Sotto tale profilo infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia ed etica” che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che entrano in relazione con la Fondazione.
- Il MOGC risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

La Fondazione Terre des Hommes Italia ETS (di seguito, “Fondazione”) agisce sia in Italia che in ambito internazionale, principalmente nei paesi in via di sviluppo per aiutare l'infanzia sofferente attraverso un impegno di solidarietà concreta, anche con interventi di sviluppo a medio termine e di emergenza ove necessario che siano parimenti atti a contribuire al superamento delle condizioni di svantaggio e di sottosviluppo in cui versano le popolazioni di molti paesi del Sud del mondo e per le quali l'infanzia sopporta il peso più grave ed ingiusto.

Tali interventi, promossi e concordati con la partecipazione dei Partners Nazionali, sono dimensionati alle reali esigenze locali e quindi alla possibilità di autogestione e si svilupperanno nel totale rispetto dei valori sociali, culturali e religiosi e della sovranità nazionale secondo i principi della Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Fondazione si impegna anche a sensibilizzare la società civile italiana sui diritti dei bambini, sulla loro sofferenza nel mondo e, soprattutto, sulle cause che la generano, nel tentativo di salvaguardarli e tutelarli attraverso i mezzi più idonei.

Le azioni di aiuto e di cooperazione internazionale della Fondazione sono condotte nell'assoluto rispetto delle risoluzioni adottate nelle Conferenze delle Istituzioni internazionali, con particolare richiamo alle Nazioni Unite, alla Convenzione Internazionale sui diritti della infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla Carta della Fondazione Terre des Hommes dettata da Edmond Kaiser nell'anno 1960.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, agisce con modalità conformi ai principi della Legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e rispetta gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale.

La Fondazione ha sede Legale in Milano, Via Matteo Maria Boiardo n. 6.

La Fondazione ha deciso di adottare un MOGC che prevenga la commissione dei reati indicati nel Decreto e che, in caso di un'eventuale commissione degli stessi, impedisca il sorgere della propria responsabilità amministrativa.

Il MOGC esprime la volontà della Fondazione di adoperarsi con ogni mezzo affinché la propria attività solidaristica sia improntata al rispetto della legge e dei regolamenti interni e sia ispirata a principi di correttezza, trasparenza e controllabilità, a tutela dell'immagine della stessa e del lavoro di dipendenti e collaboratori.

La Fondazione, compreso e approvato lo spirito della normativa in questione, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella realizzazione delle sue attività di interesse generale, a tutela della reputazione di cui gode come Ente del Terzo settore di profilo internazionale nonché del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

La Fondazione ritiene che il MOGC costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Fondazione riceve importanti finanziamenti da enti pubblici italiani e esteri oltre che da organizzazioni internazionali e l'adozione del MOGC risulta coerente, pertanto, con le "Linee Guida per l'Affidamento di Servizi a enti del terzo settore e cooperative sociali" approvate dall'ANAC con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016.

La predetta Delibera ANAC, al paragrafo 12.3, ritiene, da un lato, che le **stazioni appaltanti** "devono verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001", dall'altro, che **gli enti no-profit** "devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/20021 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso".

In particolare, l'adozione del MOGC si pone la finalità di determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato di commettere un illecito fortemente censurato e contrario agli interessi della Fondazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, e consentire alla stessa di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

In tale prospettiva, l'adozione del MOGC ha richiesto una complessiva analisi dell'attività svolta dalla Fondazione allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi e dei reati ai quali la stessa può essere esposta.

Una volta individuati i rischi si è provveduto a valutare l'efficacia preventiva delle procedure interne ed è stato predisposto un sistema sanzionatorio atto a dare forza a tali procedure.

Il presente MOGC è stato aggiornato dall'Organismo di Vigilanza nominato in data 01.04.2021 e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 13/12/2024

3. I DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente MOGC si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione;
- alle persone che esercitano la gestione ed il controllo della Fondazione;
- a tutti i dipendenti della Fondazione sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- ai volontari della Fondazione;
- limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Partner e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Fondazione.

Nello svolgimento delle proprie mansioni, i destinatari sono sempre tenuti al rispetto delle regole di comportamento indicate nel presente MOGC.

I destinatari sono tenuti, nell'esercizio delle proprie mansioni o nello svolgimento dei propri incarichi, a comportarsi secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza e a non tenere comportamenti, anche

omissivi, tali da impedire o ostacolare il rispetto del MOGC e i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4. DELINEAZIONE DELLE FATTISPECIE NORMATIVE DI RESPONSABILITA' CON RIFERIMENTO AI REATI PRESUPPOSTO

4.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 d.lgs. 231/2001 modificati dal D.Lgs. 75/2020, e successivamente dal D.L. 105/23, convertito con L. 137/23)

I reati considerati nella presente sezione hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Come per gli anni precedenti, le modifiche normative intervenute a far tempo dalla precedente revisione del MOGC hanno comportato un adeguamento in fase di risk assessment a seguito del quale sono state integrate e/o modificate le cd. attività "a rischio reato", ovvero le strutture e le attività della Fondazione in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei reati dianzi emarginati, richiamati dal Decreto e compatibili con la natura e la mission istituzionale.

Come di consueto, al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità della Fondazione, la fase di aggiornamento del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti e, in particolare:

- si è esaminata la documentazione su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili, anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività;
- particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure già in atto con l'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

Sono da considerarsi a rischio le aree relative alle attività che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (aree a rischio diretto), nonché le aree che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la PA, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (aree a rischio indiretto).

La Fondazione è inserita nell'elenco pubblico delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26, L. 125/2014, istituito presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per cui intrattiene rapporti sia con il Ministero degli Affari Esteri che con diverse altre amministrazioni Europee e di Paesi Terzi.

La Fondazione è anche transitata nel RUNTS a far data dal 04/09/2024.

Le aree di attività ritenute dalla Fondazione potenzialmente rischiose sono state così individuate:

Aree a rischio diretto

- stipula di contratti e convenzioni;
- richiesta e ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni;
- richiesta e percezione di erogazioni e finanziamenti di qualsiasi tipo concessi dalla PA;
- gestione dei rapporti con Comuni, Ministeri, Regioni, Province, Università, Stati esteri e Istituzioni internazionali;
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione di ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali;
- gestione del processo di rendicontazione;
- gestione degli acquisti;

- gestione dei rapporti con Funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi e l'espletamenti degli adempimenti previsti dalla normativa sulla cooperazione allo sviluppo, anche in caso di accertamenti ed ispezioni;
- gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche ed ispezioni.

Aree a rischio indiretto

- amministrazione, finanza, contabilità e adempimenti fiscali;
- gestione dei contratti di consulenza professionale.

Attività sensibili:

- rapporti con la PA: possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire all'Ente di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti;
- richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici, sponsorizzazioni, donazioni e liberalità: possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e la Fondazione - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati;
- rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio delle attività della Fondazione: possibilità di comportamenti tesi ad ottenere accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività della Fondazione in assenza dei requisiti o dei presupposti necessari;
- attribuzione di incarichi e consulenze: uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, allo scopo ultimo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività;
- attività legali, recupero crediti, gestione delle ingiunzioni: uso di accorgimenti per alterare l'esito delle attività, con vantaggi indebiti per l'Ente;
- adempimenti fiscali e previdenziali, amministrazione del personale, attività di bilancio, contabilità e finanza: inadempimento (o adempimento menzognero) di quanto dovuto in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili;
- appalti e acquisti - selezione e monitoraggio fornitori/appaltatori: messa in atto di comportamenti e rapporti illeciti con appaltatori, subappaltatori e subcontraenti volti a procurare all'Ente condizioni di favore a fronte dell'affidamento di incarichi;
- rapporti di convenzionamento/intese/altri accordi con strutture e altri soggetti pubblici: alterazione delle normali condizioni contrattuali/instaurazione di rapporti al fine di garantire illecitamente alla Fondazione vantaggi o condizioni di favore per l'espletamento di attività istituzionali;
- gestione immobili e cespiti: rischi ipotizzabili: scorretta gestione delle procedure di assegnazione o alienazione, in modo da favorire determinati soggetti a fronte dell'ottenimento di vantaggi per l'Ente.

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

È fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici funzionari; è, in particolare, vietata ogni forma di regalo, vantaggio o utilità eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione. È, inoltre, vietata qualsiasi forma di regalo o altre utilità, anche di modico valore, in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani e stranieri, o a loro familiari. Tutti i regali offerti – inclusi quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- impiegare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano stati richiesti se non in presenza di appositi accordi scritti.

Ai fini dell'attuazione dei precetti di cui sopra la Fondazione si impegna ad assumere i seguenti comportamenti:

- i rapporti nei confronti della PA sono gestiti dal Presidente o dal Direttore Generale della Fondazione in modo trasparente e sempre documentabile;
- gli incarichi ai consulenti esterni devono essere preceduti da specifico preventivo;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti per un importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente;
- l'attività relativa a erogazioni, contributi o finanziamenti, ove previsto dal tipo di finanziamento e necessario ai fini rendicontativi, deve essere sempre preceduta da rendiconto;
- il personale dell'amministrazione incaricato degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da enti pubblici o privati deve riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- nel caso in cui le comunicazioni con la PA avvengano attraverso sistemi informatici e telematici, l'identità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e/o firma digitale);
- l'utilizzo della firma digitale è riservato al Presidente e al Direttore Generale, che ne assumono la responsabilità di corretto utilizzo;
- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Attività di fatturazione

Il pagamento delle fatture avverrà a cura del personale dell'amministrazione autorizzato a tale adempimento con delega scritta e nei limiti dalla stessa stabiliti. Per spese straordinarie il Presidente o il Direttore Generale sottoporrà al Consiglio di Amministrazione i relativi preventivi.

È fatto divieto di erogare prestazioni non necessarie; fatturare prestazioni non effettivamente erogate o fatturare ad un importo superiore alla prestazione erogata; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

Chiunque rilevi elementi che possano far sorgere il sospetto di attività di fatturazione fittizia o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al Presidente o al Direttore Generale, il quale informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Della segnalazione è data notizia all'OdV che ne terrà conto in base a quanto previsto dal regolamento che costituisce parte integrante del presente MOGC.

Selezione del personale

La selezione del personale dipendente, fatte salve le procedure specifiche previste da normative settoriali, prevede il seguente percorso:

- individuazione del fabbisogno da parte del Presidente o del Direttore Generale che approva la figura professionale prevista, il livello retributivo, la tipologia di incarico e segue la procedura, sentiti i responsabili di settore della Fondazione;
- selezione, anche informale tramite colloquio, dei candidati con presentazione del curriculum, che resta agli atti;
- informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attività di selezione espletata e sul relativo esito.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito; la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale, ovvero di selezioni e/o procedure comparative; i collaboratori

esterni sono tenuti alla accettazione del Codice Etico dell'Azienda e, in genere, delle misure assunte al fine di osservare il D.Lgs. 231/2001. A tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle procedure relative al D.Lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti.

La congruità degli onorari corrisposti alla prestazione effettivamente fornita è rivalutata dal Direttore Generale o dal Presidente in sede di liquidazione della parcella. Ogni grave anomalia è segnalata prima della liquidazione, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e della segnalazione è data notizia all'OdV.

4.2. I reati ex art. 25-bis d.lgs. 231/2001 (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque"; si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato di monete falsificate;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto di valori pubblici alterati o contraffatti e la ricezione (trasferimento o di consegna per un titolo diverso dalla vendita);
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito (le banconote), le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

Aree esposte e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione, in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Oltre alle misure già delineate può stabilirsi che:

- le operazioni in contanti, incluse quelle relative alle raccolte pubbliche di fondi, vanno effettuate solo da dipendenti, volontari o collaboratori esterni a ciò specificatamente autorizzati e gestite secondo le procedure di volta in volta concordate;
- è fatto di norma divieto di ricevere o effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ai limiti di legge consentiti;
- i soggetti che procedono a pagamenti e incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche;
- in caso di introito di monete falsificate, vanno tempestivamente effettuate le denunce del caso.

Nel caso dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., introdotti con L. 99/2009, si presuppone che l'Ente coinvolto svolga attività commerciali e industriali; nell'ambito della Fondazione non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

4.3. Reati societari

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex d.lgs. 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

- i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art. 11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del d.lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società";
- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito dell'Ente.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 agli Enti, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò, non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari. Anche in relazione all'entrata in vigore del d.lgs. 11/7/2017 (Codice del Terzo settore, in breve "CTS") e alle specifiche regole da questo introdotte in materia di tenuta dei libri sociali, scritture contabili e obblighi di bilancio anche sociale (cfr. artt. 13, 14 e 15, CTS) si è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle

relative alle seguenti attività:

- tenuta della contabilità;
- predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite all'Organo di Controllo.

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati societari

È fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli organi istituzionali e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.
Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, ai fini della loro elaborazione e rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali; ovvero di omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- osservare rigorosamente tutte le norme imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Fondazione. In tale contesto è fatto divieto di procedere alla formazione o aumento fittizio del patrimonio e distrarre i beni patrimoniali;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi istituzionali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà del Consiglio di Amministrazione;
- In tale ambito è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento all'attività di controllo della gestione da parte degli organi a ciò preposti;
- È altresì vietato determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà della Fondazione;
- fornire, agli Organi di Vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà; tenere comportamenti ispirati a collaborazione, favorendo l'attività di controllo e assicurando nel rispetto delle procedure aziendali la consultazione o l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
- evitare qualsiasi comportamento o iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

Bilancio ed altre comunicazioni sociali

Sono adottate misure idonee a garantire che l'informazione comunicata al soggetto esterno deputato alla redazione del bilancio sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche.

Regolare funzionamento della Fondazione

Al fine di consentire il controllo sulla gestione della Fondazione da parte dell'OdV sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- messa a disposizione all'OdV di tutta la documentazione sulla gestione della Fondazione;
- diffusione mediante e-mail, circolare, intranet o altri strumenti di comunicazione interna, del MOGC della Fondazione, in modo che i volontari, i dipendenti e tutti i collaboratori possano fornire all'OdV la

massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale.

4.4. Reati di cui all'art. 25 quater (terrorismo) - Valutazione del rischio

L'analisi delle attività svolte dalla Fondazione induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell'Ente - ad opera di terzi o di chiunque - tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il MOGC contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili, sulla specifica materia.

4.5. I reati previsti dall'art. 25 quater. I - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Valutazione del rischio

La natura e le finalità dell'Ente escludono il pericolo di accadimento del reato in questione. L'attività della Fondazione e dei suoi operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

4.6. I reati previsti dall'art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

La tipologia dei reati sopra indicati ha oggettive minime possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente, sono da considerarsi a rischio soprattutto le aree relative alle attività in cui il personale operante a qualunque titolo per la Fondazione si relaziona nei paesi in via di sviluppo con minorenni e, in generale, con soggetti fragili.

A presidio di tale rischio la Fondazione ha adottato le seguenti Policy:

- Policy per la Tutela dell'infanzia e relativi Codici di Condotta,
- Politica sulla protezione dallo sfruttamento, dagli abusi e dalle molestie sessuali (PSEAH),
- Standard Minimi per il riferimento individuale,
- Politiche e procedure per segnalazioni e denunce (whistleblowing), alle quali viene fatto integrale riferimento.

4.7. Art. 25 sexies - Reati per abuso di mercato - Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

4.8. Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Si tratta di una disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo, prescinde dal normale requisito del conseguimento del vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art. 25 septies e superando alcune incertezze originarie dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il MOGC, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art. 30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario del MOGC organizzativi ai fini della sua efficacia esimente.

Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni dei d.lgs. 626/1994 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della Fondazione, aggiornato alla data del 27.11.2024, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- Rumore d.lgs. 81/08 titolo VIII capo II;
- Vibrazioni d.lgs. 81/08 titolo VIII capo III;
- Campi elettromagnetici d.lgs. 81/08 titolo VIII capo IV;
- Radiazioni ottiche d.lgs. 81/08 titolo VIII capo V;
- Amianto d.lgs. 81/08 titolo IX capo III;
- Polveri di legno duro d.lgs. 81/08 titolo IX capo II;
- Agenti cancerogeni d.lgs. 81/08 titolo IX capo II (Allegato XLIII);
- Agenti chimici Pericolosi d.lgs. 81/08 titolo IX capo I (Allegato XXXVIII - Allegato XL);
- Agenti chimici e fisici (in genere) ACGIH/USA/ISO;
- Movimentazione carichi ISO 11228 (PARTI 1/2/3);
- Radiazioni ionizzanti d.lgs. 101/2020.

Il DVR è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori e dei volontari derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per le misure elaborate dalla Fondazione per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Fondazione, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- individuazione delle disposizioni normative applicabili: identificazione delle norme, aggiornamento legislativo, controllo periodico di conformità;
- definizione delle risorse, ruoli, responsabilità finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- valutazione dei rischi, individuazione e predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione: raccolta di dati ed informazioni chiari, completi e veritieri, elaborazione tempestiva, aggiornamento costante, rispetto dei criteri normativi;
- gestione delle misure di sicurezza per contenere/eliminare i rischi: individuazione delle procedure, dei presidi e delle misure individuali e collettive atti a tutelare il lavoratore;
- gestione delle emergenze, di lotta agli incendi e di primo soccorso: predisposizione, revisione e aggiornamento di specifici piani e procedure, individuazione degli addetti agli interventi, manutenzione

- in efficienza dei sistemi antincendi e dei presidi di pronto soccorso, effettuazione di esercitazioni e prove periodiche e partecipate;
- definizione di procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari: introduzione di principi ergonomici, di comfort e di benessere, assicurazione di condizioni igieniche ottimali, segnalazione ed eventuale accessibilità limitata di aree a rischio, individuazione di protezioni particolari;
 - sorveglianza sanitaria in attuazione e conformità delle norme di riferimento;
 - verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure e delle misure adottate: definizione di modalità e tempistiche di controllo, sopralluoghi, colloqui, monitoraggi;
 - tracciabilità delle attività: adozione di appropriati sistemi di registrazione, corretta tenuta della documentazione, disponibilità ed aggiornamento dei documenti;
 - gestione del lavoro autonomo occasionale: comunicazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, preventiva all'instaurazione del rapporto di lavoro;

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo svolgano mansioni operative nelle aree esposte a rischio.

In particolare, tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori;
- sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
- rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza.

4.9. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali

Le aree ritenute potenzialmente a rischio sono:

- la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici;
- la gestione della documentazione avente finalità probatoria;
- la detenzione e diffusione abusiva di dati personali;
- la Gestione IT del sistema informatico e telematico (Regole di accesso con id e password e accessi al sistema);
- l'utilizzo della firma digitale;
- trasmissione dati alle ATS, INPS, INAIL, REGIONE e altri enti.

Principi di comportamento per la prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati

È fatto divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui o all'inserimento di dati artefatti, manipolati o non veritieri al fine di procurare vantaggi ingiusti alla Fondazione con l'obiettivo di:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informatici e telematici di terzi;
- danneggiare, distruggere dati in essi contenuti;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza (Antivirus, Firewall, proxy server, etc.);

- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password);
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- duplicare abusivamente programmi/software per i Personal Computer;
- accedere al sistema informatico o telematico o a parti di esso, ovvero a banche dati della Fondazione o di terzi di cui la stessa detiene l'accesso (vedi accesso su server comune di Milano), non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, trojan, spyware, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, occorre:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature per motivi di ufficio o di servizio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dell'IT Manager;
- evitare di introdurre e/o conservare in Fondazione (in forma cartacea e informatica), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla Direzione;
- evitare di trasferire all'esterno e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Fondazione, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dalla Fondazione;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a internet seguendo le indicazioni del Regolamento per l'uso dei supporti informatici;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- garantire l'attuazione delle procedure interne in materia vigenti in seno alla Fondazione, conformemente a quanto disposto da fonti esterne ed interne per la tutela dei dati personali, compresi provvedimenti e linee-guida dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

I dipendenti e i volontari della Fondazione sono responsabili del corretto utilizzo delle risorse informatiche ad essi assegnati (computer fissi o portatili, telefoni cellulari, etc.), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività.

Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Fondazione deve essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

Le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi.

4.10. Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, reato di induzione

a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Per i delitti di criminalità organizzata si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati. La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito della Fondazione, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri della Fondazione. Per ciò che concerne, invece, le dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato riguardano le attività concernenti:

- la gestione dei rapporti con i fornitori;
- la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento;
- la raccolta fondi e la ricezione delle donazioni.

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati in materia di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

È previsto a carico dei destinatari del MOGC l'espresso obbligo di:

- verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- assumere, anche tramite il personale/professionista incaricato della tenuta della contabilità, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti.

Per lo svolgimento delle attività a rischio sopra indicate, la Fondazione adotta procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati, le quali sono ispirate ai seguenti principi:

- trasparenza delle scelte effettuate;
- attribuzione a soggetti distinti delle funzioni di assunzione delle decisioni, di registrazione contabile e di controllo;
- l'archiviazione e la conservazione della documentazione relativa all'attività della Fondazione deve essere effettuata in modo che la stessa non sia suscettibile di essere modificata successivamente, se non con apposita evidenza, e non sia accessibile a soggetti diversi da quelli all'uopo incaricati.
- l'accesso ai documenti archiviati deve sempre essere motivato e consentito solo alle persone autorizzate;
- la scelta di tutti i dipendenti e collaboratori esterni, conformemente alle necessità della Fondazione, deve basarsi esclusivamente su requisiti oggettivi e verificabili, quali competenza, onorabilità, esperienza e professionalità;
- i pagamenti corrisposti, a qualsiasi titolo, a dipendenti, collaboratori e altri prestatori d'opera devono essere coerenti con le prestazioni rese alla Fondazione e conformi all'incarico conferito, oltre che a criteri di ragionevolezza ed alle condizioni di mercato o ai tariffari, se esistenti;
- ad ogni pagamento deve corrispondere il corretto giustificativo;
- le procedure contabili adottate devono essere costantemente aggiornate a cura del personale/professionista incaricato.
- gli accordi con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni e, in particolare, di quelle economiche;

- la selezione dei fornitori è effettuata secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte.

Modalità di gestione delle risorse umane

L'assunzione del personale e il conferimento di incarichi di collaborazione si conformano ai seguenti principi:

- la richiesta di assunzione o di conferimento dell'incarico è formulata dal Presidente o dal Direttore Generale che informa il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile; all'atto della sottoscrizione della lettera di assunzione o del contratto di collaborazione, il neoassunto riceve una copia del MOGC, del Codice Etico e delle altre Policy della Fondazione vincolanti per il personale assumendo formalmente l'obbligo di rispettarli.

Procedure relative alla registrazione, redazione e controllo delle scritture contabili, del bilancio, delle relazioni e di altri documenti.

La registrazione, la redazione ed il controllo delle scritture contabili sono disciplinate dai seguenti principi:

- applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali;
- utilizzo, per le registrazioni contabili, di un software che, tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte dal dipendente o dal professionista incaricato, garantisca il completo inserimento delle informazioni rilevanti. Il software utilizzato è quello in uso e reso disponibile dalla software house incaricata.

Procedure relative alla gestione dei flussi finanziari, dei fondi aziendali, delle disponibilità liquide.

La gestione dei fondi aziendali e delle disponibilità liquide è disciplinata dai seguenti principi:

- il potere di apertura e chiusura dei conti correnti bancari e postali è riservato esclusivamente al Presidente e al Direttore Generale o al personale dell'ufficio amministrazione delegato dagli stessi;
- il potere di firma sui conti correnti è attribuito al Presidente e al Direttore Generale o al personale dell'ufficio amministrazione delegato dagli stessi;
- è eseguita la verifica e il controllo, per ciascun pagamento o incasso, della corrispondenza dello stesso con la documentazione contabile e contrattuale;
- è effettuata periodicamente la riconciliazione dei conti correnti bancari da parte del personale incaricato dell'ufficio amministrazione;
- il denaro e la gestione della cassa avvengono a cura del personale incaricato dell'ufficio amministrazione.

4.11. ART. 25 BIS I - Delitti contro l'industria e il commercio – Valutazione del rischio

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'Ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito della Fondazione non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

4.12. Delitti per violazione del diritto d'autore - Valutazione del rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito delle strutture dell'Ente.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- Caricamento sul sito internet aziendale di contenuti coperti dal diritto d'autore,
- Utilizzo degli applicativi informatici aziendali senza la necessaria licenza;

- Gestione di marketing e comunicazioni con utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore;
- Utilizzo di programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dall'acquisto della licenza per l'utilizzo di un software originale;
- Duplicazione di un software coperto da licenza, al fine di conseguire un risparmio di spesa per la Fondazione;
- Diffusione del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies;
- Estrazione o reimpiego del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter;
- Distribuzione, vendita o concessione in locazione una banca di dati

Si prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al presente punto. Si richiede all'Amministratore di Sistema di vigilare in materia, avuto riferimento alla rete informatica aziendale al fine di evitare la violazione del diritto di autore in favore del miglior esercizio di attività connesse alla missione istituzionale e per agevolare l'operatività dell'Ente.

Sebbene non sia stata predisposta una procedura peculiare con riferimento al reato oggetto della presente analisi, va rilevato che le prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché specificamente nei principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale, costituiscono strumenti efficienti ed efficaci per la prevenzione della violazione delle condotte sanzionate dall'art. 25 – novies del d.lgs. 231/2001.

4.13. Delitti in materia ambientale

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente.

La Fondazione non risulta esposta alla commissione dei reati indicati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01. L'unica attività sensibile che interessa la Fondazione è l'ordinaria gestione dei rifiuti come lo smaltimento di alcuni particolari rifiuti (quali ad es. i toner delle stampanti) i cui componenti possono essere nocivi per l'ambiente. A tal riguardo risultano opportune:

- la creazione di una procedura ad hoc per la gestione dei rifiuti;
- la formazione e informazione dei dipendenti sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.

La Fondazione pone particolare attenzione alla gestione dei propri rifiuti, stipulando chiari contratti con apposite società per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, verificando sempre la presenza delle necessarie autorizzazioni.

La Fondazione sviluppa una corretta gestione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento con la manutenzione richiesta a norma di legge.

4.14. Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare

Area esposte a rischio

I predetti reati hanno possibilità molto limitate di verificarsi in quanto l'intero processo di reclutamento del personale è regolato da procedure che recepiscono gli obblighi normativi in materia di assunzioni. Ciò nondimeno, nell'ipotesi in cui il lavoratore commetta i reati in questione, il fatto espone l'Ente al rischio derivante dalla omessa vigilanza o dalla omessa denuncia dell'illecito di cui si sia venuti a conoscenza.

Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla previsione del: divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; di flussi informativi continui e costanti verso il “datore di lavoro”; di apposite sanzioni disciplinari in caso di violazione.

4.15. Attività a rischio reato ex art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

I rischi ipotizzabili possono individuarsi, in via esemplificativa, nei seguenti: evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto mediante dichiarazione di elementi passivi, crediti o ritenute fittizi, dichiarazione di elementi attivi inferiori agli effettivi, falso in registrazioni contabili obbligatorie, occultamento/distruzione di scritture o documenti contabili a tenuta obbligatoria; emissione/rilascio di fatture per operazioni inesistenti atte a consentire a terzi l’evasione fiscale; alienazione simulata di beni al fine di rendere impossibili procedure di riscossione coattiva; indicazione di elementi attivi inferiori o passivi fittizi in caso di procedure di transazione fiscale.

La Fondazione potrebbe esposta alla commissione del reato in parola.

Le aree aziendali a rischio reato indicate nella presente Parte Speciale si riferiscono alle seguenti attività:

- Acquisti
- Gestione fornitori

Sarà necessario che i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività assicurino la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione. È quindi necessario predisporre un adeguato presidio documentale tale da garantire la tracciabilità dell’attività, in modo che si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli.

Nell’ambito di ogni operazione fiscale, dunque, deve essere possibile individuare chi:

- ha effettuato la richiesta;
- ha predisposto la documentazione necessaria e istruito la domanda;
- ha gestito l’istruttoria;
- ha intrattenuto rapporti con il soggetto esterno;
- ha autorizzato l’operazione
- ne è l’esecutore materiale;
- ha provveduto alla sua registrazione/contabilizzazione e chi ha effettuato un controllo sulla stessa

La Fondazione dovrà inoltre individuare un adeguato sistema di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, in relazione alle attività aziendali considerate sensibili alla commissione di reati e volta all’individuazione di anomalie e/o di comportamenti in contrasto con il Modello di organizzazione gestione e controllo.

4.16. Attività a rischio reato ex art. 25 septiesdecies e 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001; Delitti contro il patrimonio culturale / riciclaggio di beni culturali – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali - Appropriazione indebita di beni culturali - Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

La commissione dei reati di cui al presente punto, in particolare da parte di dipendenti dell’Ente, è poco probabile, anche in considerazione dei vincoli posti dalla competente Sovrintendenza sul patrimonio culturale in questione.

Le regole di comportamento e misure preventive nell’ipotesi in cui l’Ente dovesse entrare in possesso di un bene culturale possono essere di seguito descritte:

- preventivo ottenimento delle relative autorizzazioni in caso di alienazione/acquisizione/trasferimento in Italia o all’estero di beni culturali, previ atti idonei, svolgimento dell’iter amministrativo conseguente, rispetto dei termini dati, acquisizione di eventuali attestati o licenze;
- vigilanza sullo stato di conservazione e manutentivo dei beni, eventuale programma di manutenzione;

vigilanza sul mantenimento dell'uso proprio del bene culturale, anche da parte di eventuali affidatari terzi rispetto all'amministrazione;

- approntamento – per quanto possibile - di adeguate misure di sicurezza atte ad impedire furti di beni mobili, occupazioni e vandalismi su beni immobili;
- verifiche sulla provenienza delle opere, dei manufatti e degli immobili di effettivo interesse storico-artistico e culturale che pervengono alla Fondazione, anche a seguito di donazione, lascito, eredità.

È fatto assoluto divieto di formare, in tutto o in parte, fare uso, di una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, di alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

5. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E LE PROCEDURE

5.1. L'Organismo di Vigilanza

È istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) cui vengono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'efficacia del MOGC atto a prevenire la commissione di reati;
- proposta al Consiglio di Amministrazione delle modifiche e degli aggiornamenti ritenuti opportuni o necessari per garantire la costante efficacia del MOGC;
- predisposizione di relazioni periodiche, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione, l'efficacia e l'adeguatezza del MOGC;
- vigilanza sull'attività di formazione del personale finalizzata all'attuazione del MOGC;
- assistenza al Consiglio di Amministrazione e al personale nell'attuazione del MOGC;
- raccolta di segnalazioni di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del MOGC, nonché di circostanze potenzialmente in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi.

a) Composizione

L'OdV è un organo monocratico composto da un professionista esterno; resta in carica per un anno, può essere revocato ed è rieleggibile.

b) Poteri

L'OdV svolge le sue funzioni ed esercita i suoi poteri in assoluta indipendenza ed autonomia e non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico; può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione.

L'OdV ha l'obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la riscontrata violazione del MOGC da parte dei soggetti tenuti alla sua osservanza.

La Fondazione:

- fornisce all'OdV il supporto necessario allo svolgimento della sua attività;
- riserva all'OdV un indirizzo di posta elettronica per le eventuali segnalazioni;

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OdV:

- ha libero accesso agli uffici della Fondazione ed alla documentazione, cartacea e non, in essi conservata;
- può chiedere l'ausilio dei dipendenti/volontari e dei collaboratori competenti;
- può chiedere informazioni relative alle attività a rischio ai dipendenti e ai consulenti della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo e a qualunque altro organo della stessa;
- può chiedere l'immediato intervento del Consiglio di Amministrazione qualora riscontri ostacoli alle proprie funzioni.

c) Regolamento

L'OdV esercita le proprie funzioni ed i propri poteri con le modalità di seguito indicate:

- due accessi annuali;
- l'ispezione, almeno annuale, delle aree a rischio per verificare il rispetto delle procedure;
- la tenuta di un archivio che raccolga la documentazione relativa all'attività svolta, nonché le modalità di archiviazione;
- una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione, efficacia e adeguatezza del MOGC, ed eventuali sue modifiche/aggiornamenti.

d) Informazioni verso l'OdV e obbligo di riservatezza

All'OdV debbono obbligatoriamente essere trasmesse le informazioni riguardanti:

- provvedimenti o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvisi di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- eventuali rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni che possano esporre la Fondazione al rischio di reato;
- le informazioni relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'OdV assicura il rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite e raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni ed il rispetto dell'anonimato di chi effettui segnalazioni ovvero si rivolga all'OdV per chiedere assistenza in relazione all'attuazione del MOGC.

e) Procedura per le segnalazioni interne del personale e politica di protezione del segnalante (whistleblower)

In quanto garante della piena efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01. Allo scopo, ciascun Destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o fondati sospetti di violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni di condotte illecite e/o di violazioni del presente Modello devono riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto e riguardare condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello, riguardare altre violazioni del Modello, essere adeguatamente circostanziate, essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e comunque fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti, essere riconducibili ad un soggetto/più soggetti determinati.

Non saranno meritevoli di segnalazione o di considerazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Canali interni di segnalazione

Destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza sul Modello, cui le stesse vanno inoltrate per il tramite del responsabile della Compliance e delle Policies o del Direttore Generale, che provvederà ad

investire della questione il medesimo Organismo per le valutazioni ed il monitoraggio di competenza.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale o scritta tramite piattaforma digitale (<https://terredeshommes.segnalazioni.net/>) sulla base delle indicazioni contenute nella procedura per le segnalazioni interne del personale, documento che forma parte integrante del presente Modello e che è accessibile sia dalla piattaforma, sia da questo link:

https://terredeshommes.it/pdf/Segnalazioni_whistleblower_protection_2024_it.pdf?_gl=1*I3la88c*_up*MQ..*_ga*MTkzNzkwNzg0NS4xNzMxNDk1NDI0*_ga_YBCC88MWWY*MTczMTQ5NTQyMy4xLjEuMTczMTQ5NTQzMS4wLjAuMA

Canale esterno di segnalazione

1. Gli interessati possono effettuare una segnalazione esterna tramite la piattaforma informatica dedicata istituita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), reperibile sul sito <https://whistleblowing.anticorruzione.it>;
2. La possibilità di effettuare una segnalazione esterna ricorre se, al momento della sua presentazione, si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il canale di segnalazione interna non è attivo;
 - b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la segnalazione riguarda comportamenti illeciti/irregolarità in cui è coinvolto anche l’OdV;
 - e) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.2. Formazione e aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, la Fondazione assicura l’ampia divulgazione del MOGC e l’effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del MOGC, nonché una copia di ogni modifica e aggiornamento effettuato, è affissa in segreteria a disposizione di associati, volontari, collaboratori.

5.3. Sistema sanzionatorio

La violazione delle regole generali di comportamento, delle procedure e di qualsiasi disposizione del MOGC è sanzionata secondo i principi esposti nel presente paragrafo.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, compresa la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia di whistleblowing ex D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01. In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione dell’Azienda al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

La gravità della violazione è valutata in considerazione dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, imperizia, anche tenuto conto del grado di prevedibilità dell’evento,
- comportamento complessivo del responsabile della violazione, anche con riferimento a precedenti violazioni,
- comportamento successivo alla violazione,
- mansioni svolte e posizione funzionale ricoperta dal responsabile della violazione.

Costituiscono violazioni i seguenti comportamenti:

- mancato rispetto, realizzato anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle regole generali di comportamento e delle procedure;
- redazione, anche in concorso con altri, di documentazione sociale incompleta o non veritiera;
- agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione, da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dalle procedure;
- violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal MOGC, effettuata in qualsiasi modo, compresa la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alle procedure, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento opposto ai soggetti preposti alle funzioni di controllo all'accesso alla documentazione;
- ogni altro comportamento, commissivo od omissivo, che leda o metta in pericolo l'interesse della Fondazione all'efficace attuazione del MOGC.

Delle violazioni è sempre informato l'OdV, salvo che la violazione sia stata dallo stesso riscontrata.

Delle sanzioni applicate in conseguenza delle violazioni è in ogni caso informato l'OdV.

a) Misure nei confronti dei dipendenti

Per i dipendenti della Fondazione la violazione delle regole generali di comportamento, delle procedure e, in generale, del MOGC costituisce illecito disciplinare.

Tale violazione potrà quindi costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni sanzione e conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno.

L'esercizio della potestà disciplinare - che si svolge nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dei contratti collettivi applicabili - spetta agli organi o funzioni competenti in base alla legge, allo statuto sociale, ai regolamenti interni.

Le sanzioni sono applicate in considerazione della gravità dell'illecito disciplinare, valutata in base ai criteri su esposti.

b) Misure nei confronti dei collaboratori e consulenti

Ogni violazione da parte dei collaboratori e consulenti delle regole di cui al presente MOGC, previa diffida al puntuale rispetto del Modello, ovvero ogni comportamento tale da comportare il rischio di commissione di un reato potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, o l'applicazione di riduzione del compenso stabilito.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione.

In ogni caso, i soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni determineranno, sulla base dei criteri previsti, le sanzioni proporzionate al caso concreto, tenendo conto dei fattori precedentemente indicati.

c) Misure nei confronti dei soggetti apicali

La violazione delle regole generali di comportamento, delle procedure e delle altre disposizioni del MOGC, è sanzionata con le sanzioni previste dal CCNL applicato e dagli atti regolamentari interni, in funzione del rilievo e della gravità della condotta e delle violazioni commesse.

Nei casi di maggiore gravità, può essere prevista la sospensione temporanea della carica o la revoca della carica stessa, con le procedure stabilite dalla legge e/o dallo statuto.

d) Misure nei confronti dei membri dell'Organo di Controllo e dell'OdV

In caso di violazione del MOGC da parte di uno o più membri dell'Organo di Controllo, l'OdV informerà l'intero Organo di Controllo e il Consiglio di Amministrazione, i quali assumeranno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del MOGC da parte dell'OdV, il detto Consiglio provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

6. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Il presente MOGC è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera del 13.12.2024

7. APPENDICE

I "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I reati e gli illeciti per cui il decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, e precisamente:

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter, comma 1 e 2, c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p.c. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite
- Art. 314 c.p. - Peculato (limitatamente al primo comma)
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, ovvero:

- Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Art. 615-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- Art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del ~~sogetto che presta servizi di certificazione~~ certificatore di firma elettronica
- Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

3) **Delitti di criminalità organizzata**, in particolare:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
- Art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

4) **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) **Delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) Reati societari, e precisamente:

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
- Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Art. 270 quinquies.2 c.p. - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
- Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante Associazione

- Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

8) Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:

- Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9) Delitti contro la personalità individuale, e precisamente:

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni

10) Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

11) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter, I, c.p. - Autoriciclaggio

13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

14) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16) Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero:

- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

17) Reati ambientali ovvero:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19) Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

20) Fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

21) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, fattispecie criminose introdotte nell'art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001, ovvero:

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

22) Reati Tributari, fattispecie criminose introdotte nell'art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, ovvero:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

23) Contrabbando, fattispecie criminose introdotte nell'art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, ovvero:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

24) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

26) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)